



ORDINANZA MUNICIPALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il Municipio di Faido, richiamati:

- il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego delle energie rinnovabili dell'8.6.2020 e modifiche del 21.12.2020, 19.12.2023 e 25.3.2025;
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;

con risoluzione municipale no. 217/2025:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e incentivare la mobilità sostenibile.

Art. 2 Beneficiari

1. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica e all'utilizzo di energie rinnovabili sono concessi ai proprietari di edifici riscaldati, non destinati a residenza secondaria, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Faido e variano a seconda del tipo di intervento.

2. Gli incentivi finanziari destinati alla promozione delle mobilità sostenibile, sono destinati ai cittadini domiciliati nel Comune di Faido.

³ Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile.

Art. 3 Ambiti incentivati

¹ Previa la disponibilità del credito previsto a preventivo, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l'attuazione delle seguenti misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. analisi energetiche su edifici esistenti;
- e. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile;
- f. altri interventi virtuosi in ambito energetico/ambientale.

INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

Art. 4 Procedura generale

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere all'Ufficio tecnico comunale (UTC) o scaricabili dal sito www.faido.ch.

1. Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale. In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

2. La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse. Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi.

3. Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

4 Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

5. Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Municipio entro i termini definiti nell'Ordinanza municipale.
6. Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

Art. 5 Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 6 e 6a e 6b del Decreto esecutivo del 06.04.2016.
- ³ L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento erogato dal decreto esecutivo ritenuto un massimo di fr. 5'000.00.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente.
- ⁵ Possono inoltre beneficiare dell'incentivo pari a fr. 20.00/m² per il risanamento di lucernari e/o finestre, a condizione di raggiungere un coefficiente $U_{\text{vetro}} \leq 0.70 \text{ W/m}^2\text{K}$ anche se l'involucro circostante non viene risanato termicamente conformemente ai punti a) per i lucernari e b) per le finestre, ritenuto un massimo pari a fr. 1'500.00. Per il versamento deve essere inoltrata la fattura della ditta esecutrice dei lavori o della fornitura, sono permessi lavori in proprio che non saranno però remunerati. La correttezza dei dati forniti sarà verificata dall'UTC.

Art. 6 Nuove costruzioni MINERGIE, MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE, MINERGIE-P® e MINERGIE-A® (ev. con complemento -ECO), che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al 50% della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo pari a fr. 2'000.00.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente.

Art. 7 Sostituzione di un impianto di riscaldamento a olio combustibile, gas o elettrico diretto

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
- ² Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a legna o con un impianto a pellets impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale in edifici residenziali esistenti.
- ³ L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento erogato dal decreto esecutivo ritenuto un massimo di fr. 2'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a pompa di calore e di fr. 2'000.00 + fr. 100.00/kW ritenuto un massimo di fr. 3'000.00 per quanto riguarda la sostituzione con un impianto a legna o a pellets.
- ⁴ Il rendimento minimo richiesto dagli impianti a legna o pellets è dell'85%.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente o, per la sostituzione con un impianto a legna o a pellets, dalla fatturazione della prestazione.

Art. 8 Installazione impianti fotovoltaici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 21 e 22 del Fondo Energie Rinnovabili del 29.04.2014.
- ³ L'importo concesso ammonta al 100% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili ritenuto un massimo di fr. 2'000.00.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente.

Art. 9 Installazione batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. L'installazione di capacità di accumulo supplementare ha diritto all'ottenimento del sussidio a partire da 4 kWh di capacità utile supplementare. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

² La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.

³ L'importo concesso ammonta a fr. 500.00 + fr. 50.00/ kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di fr. 3'000.00 per impianto. Il contributo totale inoltre non deve superare il 35% del costo dell'impianto di stoccaggio. In caso di installazione di capacità di accumulo aggiuntiva il contributo di base non viene riconosciuto.

⁴ L'incentivo può essere cumulato con quello all'articolo 8.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, fa stato la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSi).

Art. 10 Scaldacqua a pompa di calore

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano un nuovo scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di uno elettrico o a supporto di una caldaia a olio o a gas in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

² L'incentivo è concesso unicamente se lo scaldacqua a pompa di calore è munito del marchio di qualità dell'Associazione professionale svizzera delle pompe di calore APP.

³ L'importo concesso corrisponde ad un importo forfettario di fr. 450.00 per impianto installato.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla data di emissione della fattura della ditta installatrice.

Art. 11 Analisi CECE®-Plus

¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®-Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per edifici esistenti realizzati prima del 2000 localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Non sono concessi incentivi per interventi su abitazioni secondarie.

² L'importo concesso ammonta al 30% del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo di fr. 1'000.00.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dell'analisi. Fa stato la data di emissione della fattura del consulente accreditato.

Art. 12 Acquisto di elettricità ecologica certificata

¹ Possono beneficiare dell'incentivo economie domestiche che risultano essere domiciliate nel Comune.

² Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche che acquistano almeno 5'000 kWh del prodotto di elettricità ecologica certificato nature made star (www.naturemade.ch).

³ L'importo concesso ammonta a cts. 2.00 per kWh di elettricità ecologica certificato naturemade star acquistato, ritenuto un importo massimo di fr. 500.00 per economia domestica.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della fattura da parte dell'azienda elettrica competente.

INCENTIVI A FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 13 Procedura generale

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.faido.ch.

² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 14 Trasporto pubblico (privati)

¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.

² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:

- **Comunità tariffale Arcobaleno:** abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi carta giornaliera (MCG);
- **Ferrovie Federali Svizzere (FFS):** abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento AG Night, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.

³ Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).

⁴ L'importo concesso ammonta a:

- 80% del prezzo d'acquisto al netto di eventuali altri sussidi per gli abbonamenti nominativi (titoli personali), escluso l'abbonamento generale FFS AG, per giovani di età inferiore ai 18 anni, apprendisti e studenti fino ai 25 anni di età;
- 30% del prezzo di acquisto di un abbonamento generale, al netto di eventuali altri sussidi, per giovani di età inferiore ai 18 anni, per giovani apprendisti e studenti fino ai 25 anni di età;
- 20% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di fr. 500.00 per anno civile;

⁵ Per gli abbonamenti, la carta per più corse e le multi carte giornaliere di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

⁶ L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti Appresfondo.

⁷ Gli studenti e gli apprendisti per poter beneficiare del sussidio di cui al punti precedenti devono presentare l'attestato di frequenza rilasciato dall'istituto scolastico che frequentano.

⁸ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 1 mese dalla scadenza dello stesso.

Art. 15 Biciclette elettriche

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta deve essere nuova e acquistata in Svizzera;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³ L'importo concesso ammonta al 20% del costo (IVA inclusa), ritenuto un massimo di Fr. 300.00, per le biciclette elettriche secondo l'art. 18 lett. a. e b. dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

⁴ Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁵ Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- 1 bicicletta ogni 5 anni per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;
- 2 biciclette ogni 5 anni per le attività economiche con almeno 5 dipendenti.

⁶ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Faido. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- Vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- Vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- Vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto.

Art. 16 Autoveicoli e motoveicoli elettrici

Possono beneficiare dell'incentivo per autoveicoli:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- Il nominativo del detentore del veicolo elettrico deve corrispondere al richiedente;
- Il veicolo elettrico dev'essere acquistato tramite un rivenditore ubicato nel Canton Ticino;

Il fabbricante del veicolo deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica in Ticino.

³ L'importo concesso ammonta a Fr. 1'000.00 (IVA inclusa).

⁴ Sono esclusi gli autoveicoli a propulsione ibrida.

⁵ Tutti i veicoli elettrici immatricolati senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁶ Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un incentivo finanziario unico, una volta ogni 3 anni, in caso di acquisto di un veicolo nuovo.

⁷ Il beneficiario non può rivendere il veicolo elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Faido. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- Vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- Vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- Vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁸ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 4 mesi dalla data di acquisto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Competenza

Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

Art. 18 Versamento dei sussidi

¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento del sussidio avviene di regola entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.

² È escluso il rimborso a contanti.

Art. 19 Riscossione indebita

¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 20 Termini e rimedi giuridici / entrata in vigore

Contro la modifica dell'art. 8 della presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato (unicamente per quanto concerne la modifica dell'art. 8), entro i termini di pubblicazione, ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC. La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Per il Municipio di Faido

Il Sindaco

La Segretaria

C. Nastasi

A. Pedrini

Pubblicazione all'albo e sul sito web dal 2 luglio 2025 al 1° settembre 2025 (art. 16 LPAmM)